REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Finalità del regolamento

1. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'istituto del difensore civico, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie e realizzando le finalità di interesse pubblico indicate dalla legge.

ART. 2 - Informazione dei cittadini

1. Entro 30 giorni dall'entrata in carica del Difensore Civico, i Sindaci dei Comuni convenzionati daranno, per pubblico manifesto, informazione ai cittadini delle funzioni del Difensore Civico, della persona eletta, della sede, orario e telefono dell'ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere l'intervento, del carattere gratuito degli stessi.

ART. 3 - Diffusione del regolamento

1. Copia del presente Regolamento deve essere inviata, entro il termine di trenta giorni dalla stipula della convenzione fra i Comuni aderenti, ai Consiglieri Comunali, ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dai Comuni convenzionati ed ai consorzi ai quali i Comuni partecipano. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a portare a conoscenza dei propri collaboratori i contenuti del presente regolamento.
2. Copia del presente Regolamento viene inoltre inviato anche alle associazioni iscritte nell'apposito registro, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

CAPO II

ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

ART. 4 - Istituzione e finalità

1. Con l'istituzione del Difensore Civico, i Comuni convenzionati assicurano ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma le garanzie previste dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed affermate nei propri Statuti.
2. Possono chiedere l'intervento del Difensore Civico tutti i cittadini dei Comuni convenzionati anche se non residenti.
3. Non possono ricorrere al Difensore Civico:

a) i Consiglieri Comunali e circoscrizionali in carica nei Comuni convenzionati, salvo i casi di controllo previsto dalla legge di cui all'art. 13 del presente regolamento;
b) le pubbliche amministrazioni;
c) il Segretario Comunale ed i Revisori dei Conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi ai quali i Comuni appartengano, per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto tra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

4. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque insorte con concessionarie ed appaltatori di opere, forniture o servizi, o con incarico di prestazioni professionali o di lavoro autonomo.

ART. 5 - Nomina del Difensore Civico

1. Le presentazioni di candidatura per l'elezione del Difensore Civico avvengono con la presentazione di apposita istanza da parte degli interessati.
2. La candidatura viene sottoscritta dai proponenti e deve essere corredata:

a) dal “curriculum” della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art. 6;
b) da una dichiarazione di inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità per le quali si fa rinvio dinamico ricettizio a quelle prescritte per l’elezione dei Consiglieri Comunali.

Detti documenti devono essere sottoscritti dal candidato ed hanno forma e valore di autocertificazione.

3. Le domande vanno presentate, indifferentemente, ad uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati entro i termini fissati dal bando che, contemporaneamente, sarà affisso all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici di ogni Comune.
Trascorsi 10 giorni dalla scadenza fissata nel bando, ad iniziativa del Sindaco di Palazzolo s/Oglio, sarà convocata una riunione di tutti i Sindaci, durante la quale tutte le domande pervenute saranno vagliate alla luce dei rispettivi curricula.

4. Il Difensore Civico sarà nominato con atto unico congiunto da parte di tutti i Sindaci.

5. Il Comune di Palazzolo s/O curerà, attraverso la Segreteria Generale, il servizio di segreteria per tutte le incombenze di carattere comune (convocazioni, verbali, corrispondenza, riparti spese, ecc.).

6. Entro cinque giorni dalla nomina, il Sindaco di Palazzolo s/O, comunica all'interessato l'elezione alla carica di Difensore Civico, invitando lo stesso a rendere, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo la legge, gli Statuti comunali ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa dinanzi ai Sindaci dei Comuni.

7. Il Difensore Civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di accettazione di cui al precedente comma.

8. Tre mesi prima della scadenza i Comuni interessati dovranno attivare la procedura per il rinnovo del Difensore Civico.

ART. 6 - Requisiti

1. Il Difensore Civico comunale è scelto fra i cittadini elettori nel Comune convenzionati, che godono dei diritti politici, di provata capacità, esperienza, moralità, professionalità e conoscenza giuridico-amministrativa.

2. I candidati non devono avere riportato condanne penali nè sospensione da cariche elettive da pubblico impiego, per reati dolosi connessi all'esercizio dell'attività amministrativa.

ART. 7 - Ineleggibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico, oltre coloro per i quali sussista una ineleggibilità o incompatibilità a norme di legge o di statuto, coloro che:

a) sono dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato, o revisori dei conti del Comune, di istituzioni, aziende, consorzi dallo stesso dipendente od ai quali esso partecipa;
b) hanno rapporto di prestazione professionale di lavoro autonomo o per opere o somministrazioni con gli enti di cui al precedente comma;
c) sono titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali.

2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se rimosse non oltre il sesto giorno antecedente alla nomina.
3. Quando si accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse od il loro sopraggiungere, i Consigli Comunali le contestano al Difensore Civico, notificandogli, a mezzo del Sindaco, motivato invito a presentare le proprie deduzioni.
L'interessato ha venti giorni di tempo per controdedurre o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta.
Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto i Consigli deliberano in via definitiva, dichiarando, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, qualora esistano cause di ineleggibilità, la decadenza dell'Ufficio di Difensore Civico.
4. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore Civico possono essere poste al Consiglio dal Sindaco, da ciascun Consigliere o dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto, dal presidente del Consiglio Comunale.
5. Il voto viene espresso in forma palese.

ART. 8 - Durata in carica

1. Il Difensore Civico dura in carica 4 anni dalla esecutività della nomina ed esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del successore.

2. Il Difensore Civico può essere riconfermato solo per un mandato.

ART. 9 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica il Difensore Civico cessa dalla carica:

a) per decadenza (ineleggibilità, sopravvenuta incompatibilità, venir meno dei requisiti);
b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al seguente comma;
c) per dimissioni, delle quali i Consigli Comunali devono semplicemente prendere atto;
d) per morte.

2. La mancanza dei requisiti è accertata nei modi e nelle forme previste dall'art. 7.
3. Egualmente si procede per la revoca, che deve essere richiesta da un terzo dei Consiglieri assegnati ai Comuni convenzionati, con proposta motivata contenente la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca.
4. La proposta motivata è trasmessa immediatamente al Difensore Civico, a mezzo del Sindaco di Palazzolo s/O che, notifica contestualmente l'invito a presentare le deduzioni entro 20 giorni.
5. Alla scadenza del termine predetto, i Consigli Comunali deliberano, con voto palese e a maggioranza dei due terzi.
6. Il Difensore Civico cessa dall'incarico nel momento in cui la deliberazione diviene esecutiva.

ART. 10 - Indennità

1. Al Difensore Civico compete una indennità mensile pari a quella prevista per gli assessori del Comune avente maggiore popolazione. Oltre tale indennità non compete alcun compenso di qualsivoglia natura salvo il rimborso delle spese per gli atti compiuti fuori dal territorio comunale, in relazione all'incarico, secondo quanto previsto dalla legge 816/85.

ART. 11 - Riparto indennità

1. Determinata la misura di detta indennità, questa viene ripartita in proporzione agli abitanti residenti, comunicata ai rispettivi Sindaci dei singoli Comuni e da questi direttamente impegnata e liquidata.

CAPO III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

ART. 12 - Compiti

1. Il Difensore Civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dagli Statuti e dal presente regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti nel presente regolamento.
2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 8.6.1990, n. 142.
3. Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, abusi, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità nell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.
4. Il Difensore Civico, agli effetti della legge penale, è pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.
5. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

ART. 13 - Particolari funzioni

1. Il Difensore Civico esercita il controllo previsto dall'art. 17 - commi 37, 38, 39 - della legge 15.5.1997, n. 127, con le modalità previste dalla legge stessa.
2. Il controllo può riguardare deliberazioni relative a:

a) appalti o affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni.

3. Ai fini dell'attivazione del controllo sarà cura della segreteria del comune interessato trasmettere immediatamente e comunque non oltre 24 ore dalla richiesta il provvedimento soggetto al controllo deve essere trasmesso al difensore civico con ogni altro atto utile all'esame della deliberazione.

ART. 14 - Svolgimento degli interventi.

1. L'intervento del Difensore Civico potrà essere richiesto senza particolari formalità, ed anche oralmente.

2. Il Difensore Civico non potrà prendere in esame segnalazioni anonime.

3. Qualora la richiesta di intervento riguardi denunzie di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità delle attività dei pubblici servizi, il richiedente deve sottoscrivere la segnalazione.

4. Il Difensore Civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'amministrazione.

5. Nel caso in cui l'intervento del difensore civico non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la comunicazione all'interessato lo stesso lo rende edotto dalle azioni che può promuovere in sede amministrativa o giurisdizionale.

ART. 15 - Diritto d'accesso.

1. Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto nei confronti dei responsabili delle unità organizzative dell'amministrazione:

a) a richiedere verbalmente o per iscritto notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
b) a consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e i documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento, ad acquistare tutte le informazioni sullo stesso disponibili;

2. Le notizie e le informazioni richieste devono essere fornite al difensore civico per iscritto, qualora espressamente richieste.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa, nel più breve tempo possibile,

comunque non oltre i termini previsti dai singoli regolamenti dei diritti di accesso alle informazione e agli atti adottati da ogni Comune convenzionato.

4. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.

ART. 16 - Ulteriori compiti.

1. Se gli elementi acquisiti a norma del precedente articolo fanno ritenere sussista una situazione che renda necessari particolari interventi, il difensore civico informa il Sindaco, il Segretario Comunale ed il Presidente del Consiglio Comunale, ove esista, ed avverte il funzionario responsabile che può procedere con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo.
2. Il Difensore Civico comunica per iscritto al funzionario responsabile le proprie osservazioni sulla legittimità del provvedimento od atto emanando; indica un termine adeguato compatibile con le esigenze di servizio entro il quale deve essere data risposta alla richiesta.
3. La comunicazione deve essere inviata per conoscenza al Sindaco, al Segretario Comunale o al Presidente direttore dell'ente ed al Presidente del Consiglio Comunale, ove esista, nonchè a coloro che hanno promosso l'intervento. Il funzionario preposto alla pratica è tenuto a provvedere alla definizione, entro il termine indicato dal difensore civico.
4. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore Civico altra data rispetto a quella fissata.
5. Gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni formulate dal difensore civico motivando per quanto viene disposto diversamente.
6. La copia degli atti e dei provvedimenti deve essere inviata al difensore civico.

ART. 17 - Rilievo di inadempimenti.

1. Il Difensore Civico può segnalare al Sindaco o al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio Comunale, ove esista, il nome del funzionario dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 12, che:

a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore Civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 16;
c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico
d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;
e) in generale ostacoli o ritardi o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.

2. Il Sindaco comunica al Difensore Civico, entro 30 gg., le decisioni adottate dalla Commissione di disciplina od i motivi per i quali egli ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

CAPO IV

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 18 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale di ciascun Comune una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e sui provvedimenti adottati e segnala altresì le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative.
2. La relazione viene depositata presso la Segreteria Comunale ed il Sindaco, o il Presidente del Consiglio Comunale, provvede a comunicarla agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale, ai Revisori dei Conti.
3. La seduta per la discussione deve essere fissata entro 30 gg. dal deposito della relazione.
4. I Consigli Comunali, esaminata la relazione, adottano le determinazioni di propria competenza.
5. In caso di particolare importanza od urgenza il Difensore Civico può inviare specifiche relazioni al Sindaco ed al Consiglio Comunale segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. I Consigli Comunali possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sull'attività svolta e sui problemi relativi alla stessa.

ART. 19 - Rapporti con le Commissioni e con la Giunta comunale

1. Il Difensore Civico viene ascoltato, dietro sua richiesta, dalle Commissioni Comunali e dalla Giunta Comunale.
2. Le Commissioni o le Giunte possono convocare il difensore civico per aver informazioni sull'attività svolta e su problemi relativi alla stessa.

ART. 20 - Rapporti con il Sindaco.

1. Il Difensore Civico ha rapporti diretti con i sindaci per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento.

2. Il difensore civico ha inoltre - tramite i Sindaci - rapporti con i rispettivi Consigli comunali e con le Giunte comunali quando vengono sottoposte all'attenzione di detti organi particolari situazioni o disfunzioni.

3. Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta Comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo Ufficio.

ART. 21 - Rapporti con il Segretario Comunale.

1. Il Difensore Civico informa il Segretario Comunale delle disfunzioni e irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il Segretario Comunale interviene, su richiesta del Difensore Civico, per assicurare che, in generale, i responsabili della organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace per il miglior esercizio delle sue funzioni

3. Il Segretario Comunale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni.

CAPO V

DOTAZIONE ORGANIZZATIVA

ART. 22 - Sede ed attrezzature

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso ogni Palazzo Comunale in locale idoneo con facilità di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicaps.
2. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
3. Per le attività di competenza dell'ufficio del Difensore Civico:

a) le spese sono a carico dei Comuni convenzionati;
b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai Messi Comunali.

ART. 23 - Oneri a carico del Comune.

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede, le attrezzature, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento del difensore civico sono a carico dei comuni convenzionati.
2. Entro il 31/7 di ogni anno il Difensore Civico inoltra ai Sindaci, ai fini della formulazione del bilancio preventivo un piano di interventi operativi e finanziari necessari per il funzionamento degli uffici.
3. Le Giunte Comunali possono richiedere chiarimenti ed elementi integrativi per la valutazione delle richieste avanzate.
4. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, le Giunte invitano il difensore civico ad un incontro per definire le modalità, i tempi e le eventuali riduzione degli interventi richiesti.

ART. 24 - Rapporti con altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni, il difensore civico mantiene rapporti con il difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni, attraverso lo scambio di esperienze, segnalazioni ed informazioni sulle polemiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

ART. 25 - Entrata in vigore.

1. Il regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dei singoli comuni e la stipula della convenzione fra i comuni

Il presente Regolamento, composto da n. 25 articoli, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78, in data 4.10.1997, esecutiva per decorrenza dei termini, in data 6.11.1997.

IL SEGRETARIO GENERALE
Di Gioia dott. Calogero

Palazzolo s/Oglio, lì 7 Novembre 1997